



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO"
CASERTA

Deliberazione del Direttore Generale N. 177 del 30/10/2025

Proponente: Il Direttore UOC AFFARI GENERALI

Oggetto: Presa d'atto stipula convenzione con l'Università degli Studi di Catania, Scuola di Specializzazione in Oftalmologia, per lo svolgimento della medesima formazione medico – specialistica ai sensi dell'art. 40, comma 2, del D.Lgs. n. 368/1999 - extra Rete Formativa -. Autorizzazione frequenza dott. Francesco Sorgente.

PUBBLICAZIONE

In pubblicazione dal 30/10/2025 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia (art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi)

ESECUTIVITA'

Atto immediatamente esecutivo

TRASMISSIONE

La trasmissione di copia della presente Deliberazione è effettuata al Collegio Sindacale e ai destinatari indicati nell'atto nelle modalità previste dalla normativa vigente. L'inoltro alle UU. OO. aziendali avverrà in forma digitale ai sensi degli artt. 22 e 45 D.gs. n° 82/2005 e s.m.i. e secondo il regolamento aziendale in materia.

UOC AFFARI GENERALI

Direttore ad interim Luigia Infante

ELENCO FIRMATARI

Gennaro Volpe - DIREZIONE GENERALE

Luigia Infante - UOC AFFARI GENERALI

Vincenzo Giordano - DIREZIONE SANITARIA

Chiara Di Biase - DIREZIONE AMMINISTRATIVA

Per delega del Direttore della UOC AFFARI GENERALI, Dr. Mauro Ottaiano

Oggetto: Presa d'atto stipula convenzione con l'Università degli Studi di Catania, Scuola di Specializzazione in Oftalmologia, per lo svolgimento della medesima formazione medico – specialistica ai sensi dell'art. 40, comma 2, del D.Lgs. n. 368/1999 - extra Rete Formativa -. Autorizzazione frequenza dott. Francesco Sorgente.

Il Direttore ad interim UOC AFFARI GENERALI

a conclusione di specifica istruttoria, descritta nella narrazione che segue ed i cui atti sono custoditi presso la struttura proponente, rappresenta che ricorrono le condizioni e i presupposti giuridico-amministrativi per l'adozione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. e, in qualità di responsabile del procedimento, dichiara l'insussistenza del conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i.

Premesso che

- con Decreto Interministeriale dei dicasteri *Università – Ricerca e Salute* n° 402 del 13/06/2017 e ss.mm.ii., sono stati riformulati i criteri di individuazione delle strutture idonee rientranti nella *Rete Formativa* per lo svolgimento della formazione medico – specialistica, di cui questa Azienda risulta accreditata per le discipline ivi elencate;
- l'art. 1.2 dell'Allegato 1 al predetto decreto prevede che “...*al fine di perfezionare la formazione, la Scuola può avvalersi del supporto di ulteriori strutture extra rete formativa, sia italiane che estere, per un periodo di frequenza complessivo non superiore a 18 mesi.*”;
- con istanza del 29/04/2025, acquisita in data 12/05/2025 al prot. n. 16093/e, l'Università degli Studi di Catania, Scuola di Specializzazione in Oftalmologia ha chiesto la disponibilità ad autorizzare lo svolgimento alla frequenza *Extra Rete Formativa*, presso la U.O.C Oculistica di questa A.O.R.N., del dott. Francesco Sorgente, studente specializzando del predetto ateneo, per mesi undici con decorrenza dal 01/11/2025 fino al 01/10/2026;

Considerato che

- il Direttore generale *uscente*, con la sottoscrizione del progetto formativo individuale, accluso all'istanza innanzi citata, ha manifestato l'assenso alla prosecuzione del procedimento volto alla frequenza di cui trattasi;
- con Verbale del 21/05/2025, il Consiglio della suddetta *Scuola* ha espresso parere favorevole alla frequenza *Extra Rete Formativa* del dott. Francesco Sorgente presso la U.O.C. Oculistica di questa A.O.R.N.;

Preso atto che

il Direttore f.f. U.O.C. Oculistica di questa azienda, dott. Valerio Piccirillo, ha manifestato il proprio assenso alla frequenza di cui trattasi, sottoscrivendo, al contempo, il relativo *Progetto Formativo*;

Precisato che

- gli oneri assicurativi per il periodo di formazione dello specializzando saranno a carico dello stesso, ai sensi dell'art. 8 dello schema convenzionale;
- lo specializzando sarà dotato di *badge* elettronico che permetterà di poter rilevare le presenze occorrenti a completare il periodo formativo stabilito dall'*ateneo*;
- il referente per l'attuazione dell'accordo ed il *tutor* per lo svolgimento delle attività disciplinate nel progetto formativo dello specializzando, sono individuati nella persona del dott. Valerio Piccirillo, Direttore U.O.C. Oculistica di questa A.O.R.N.;

Letto

Deliberazione del Direttore Generale

l'accordo convenzionale, di cui copia è allegata alla presente deliberazione e ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Ritenuto

di prendere atto della stipula della convenzione con l'Università degli Studi di Catania, Scuola di Specializzazione in Oftalmologia, relativa alla formazione medico specialistica del dott. Francesco Sorgente nella medesima disciplina, in ambito *extra rete formativa*, per l'A.A. 2024/2025, anno di corso III, per mesi undici, dal 01/11/2025 al 01/10/2026, ai sensi dell'art. 40, comma 2, del D.Lgs. n. 368/1999 e dell'art. 1.2 Allegato 1 del Decreto Interministeriale *Università – Ricerca e Salute* n° 402 del 13/06/2017;

Attestata

la conformità del presente atto alle norme sul trattamento dei dati di cui al D.lgs. 196/2003, così come integrato con le modifiche prodotte dal D.lgs. 101/2018 per l'adeguamento della normativa nazionale al Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e dalle successive introduzioni previste dalla legge 27 dicembre 2019 n. 160, che contiene principi e prescrizioni per il trattamento dei dati personali, anche con riferimento alla loro "diffusione", e dichiarato di aver valutato la rispondenza del testo, compreso gli eventuali allegati, destinato alla divulgazione per il mezzo dell'Albo Pretorio alle suddette prescrizioni e ne dispone la pubblicazione nei modi di legge;

PROPONE

1. di dare attuazione all'art. 40, comma 2, del D.Lgs. n. 368/1999 e dell'art. 1.2 Allegato 1 del Decreto Interministeriale *Università – Ricerca e Salute* n° 402 del 13/06/2017;
2. di approvare la convenzione con l'Università degli Studi di Catania, Scuola di Specializzazione in Oftalmologia, relativa alla formazione medico specialistica del dott. Francesco Sorgente nella medesima disciplina, in ambito *extra rete formativa*, per l'A.A. 2024/2025, anno di corso III, per mesi undici, dal 01/11/2025 al 01/10/2026;
3. di precisare che lo specializzando sarà dotato di *badge* elettronico finalizzato a validare le presenze occorrenti alla stessa per completare il periodo formativo stabilito dalla *Scuola*;
4. di incaricare, quale referente per l'attuazione dell'accordo e *tutor* per lo svolgimento delle attività riportate nel progetto formativo dello specializzando, il dott. Valerio Piccirillo, Direttore f.f. U.O.C. Oculistica di questa A.O.R.N.;
5. di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi di legge, nonché al Dipartimento Testa – Collo, alle UU.OO.CC. Gestione Risorse Economico – Finanziarie, Gestione Risorse Umane, Epidemiologia, Qualità, Performance, Flussi Informativi, Programmazione e Controllo di Gestione, Medicina del Lavoro e Radioprotezione, Oculistica, al Datore di lavoro delegato e all'Università di Catania;
6. di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile, attesa la prossima decorrenza dei termini dell'accordo.

IL DIRETTORE ad interim U.O.C. AFFARI GENERALI

dott.ssa Luigia Infante

(f.to digitalmente)

IL DIRETTORE GENERALE

Dr. Gennaro Volpe

individuato con D.G.R.C. n. 591 del 06/08/2025

Deliberazione del Direttore Generale

impresso nelle funzioni con D.P.G.R.C. n. 109 del 08/08/2025

Vista la proposta di deliberazione che precede, a firma del Direttore ad interim U.O.C. Affari Generali dr.ssa Luigia Infante

Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo sotto riportati:

Il Direttore Sanitario dr. Vincenzo Giordano (f.to digitalmente)

Il Direttore Amministrativo avv. Chiara Di Biase (f.to digitalmente)

DELIBERA

per le causali in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte, di prendere atto della proposta di deliberazione che precede e, per l'effetto, di:

1. **DARE ATTUAZIONE** all'art. 40, comma 2, del D.Lgs. n. 368/1999 e dell'art. 1.2 Allegato 1 del Decreto Interministeriale *Università – Ricerca e Salute* n° 402 del 13/06/2017;
2. **APPROVARE** la convenzione con l'Università degli Studi di Catania, Scuola di Specializzazione in Oftalmologia, relativa alla formazione medico specialistica del dott. Francesco Sorgente nella medesima disciplina, in ambito *extra rete formativa*, per l'A.A. 2024/2025, anno di corso III, per mesi undici, dal 01/11/2025 al 01/10/2026;
3. **PRECISARE** che lo specializzando sarà dotato di *badge* elettronico finalizzato a validare le presenze occorrenti alla stessa per completare il periodo formativo stabilito dalla *Scuola*;
4. **INCARICARE** quale referente per l'attuazione dell'accordo e *tutor* per lo svolgimento delle attività riportate nel progetto formativo dello specializzando, il dott. Valerio Piccirillo, Direttore f.f. U.O.C. Oculistica di questa A.O.R.N.;
5. **TRASMETTERE** copia del presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi di legge, nonché al Dipartimento Testa – Collo, alle UU.OO.CC. Gestione Risorse Economico – Finanziarie, Gestione Risorse Umane, Epidemiologia, Qualità, Performance, Flussi Informativi, Programmazione e Controllo di Gestione, Medicina del Lavoro e Radioprotezione, Oculistica, al Datore di lavoro delegato e all'Università di Catania;
6. **RENDERE** il presente provvedimento immediatamente eseguibile, attesa la prossima decorrenza dei termini dell'accordo.

Il Direttore Generale
dr. Gennaro Volpe

ACCORDO PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ EXTRA RETE FORMATIVA PER MEDICI IN FORMAZIONE SPECIALISTICA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN OFTALMOLOGIA

L'UNIVERSITÀ DI CATANIA, in prosieguo denominata "Università", con sede legale in Catania Piazza Università, 2, in persona del Rettore *pro tempore* Prof. Enrico Foti, in qualità di legale rappresentante dell'Università, domiciliato per la carica presso la sede dell'Università stessa, autorizzato alla stipula del presente patto; di seguito denominata, per facilità di lettura, Università;

E

L'AZIENDA OSPEDALIERA "SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO" di CASERTA con sede in Caserta, via Palasciano, 81100, Partita IVA 2201130610, rappresentata dal Direttore Generale Gennaro Volpe, di seguito denominata, per facilità di lettura, Azienda o Ente.

PREMESSO

- che l'art. 6, comma 2, del D.Lgs. n. 502/92 e successive modificazioni, prevede la stipula di specifici protocolli di intesa tra le Regioni e le Università per regolamentare, tra l'altro, i rapporti connessi alla formazione specialistica di area sanitaria;
- che il D.Lgs. 17.08.1999, n. 368 e successive modificazioni, disciplina nel Titolo VI (articoli 34-46) la formazione specialistica dei medici;
- che il Decreto interministeriale 4 febbraio 2015, n. 68 recante "*Riordino scuole di specializzazione di area sanitaria*" ha riorganizzato le Classi e le tipologie di scuole di specializzazione di area sanitaria di cui al precedente D.I. 1 agosto 2005, e in particolare le scuole riservate ai medici e quelle riservate esclusivamente ai non medici (Farmacia ospedaliera e Fisica medica);
- che il Decreto interministeriale 16 settembre 2016, n. 716, recante il "*Riordino scuole di specializzazione di area sanitaria ad accesso riservato ai non medici*" ha riorganizzato le Classi e le tipologie di scuole di specializzazione di area sanitaria cui possono accedere i soggetti in possesso di titolo di studio diverso dalla laurea magistrale in Medicina e Chirurgia;
- che con Decreto Interministeriale 13.06.2017, n. 402 sono stati adottati i nuovi standard, requisiti e indicatori di attività formativa e assistenziale ai fini dell'accreditamento delle strutture che compongono la rete formativa delle Scuole di specializzazione di area sanitaria;
- che l'articolo 1.2 dell'Allegato 1 al citato D.I. n. 402/2017 prevede che "*al fine di perfezionare la formazione, la Scuola può avvalersi del supporto di ulteriori strutture extra rete formativa, sia italiane che estere, per un periodo di frequenza complessivo non superiore a 18 mesi*";
- che il medesimo articolo 1.2 dell'Allegato 1 al D.I. n. 402/2017 prevede che le strutture sanitarie extra rete italiane *devono essere obbligatoriamente accreditate e contrattualizzate con il Servizio Sanitario Nazionale*;
- che il Senato accademico dell'Università nella seduta del 21.12.21 con nota prot. n. 905103/21 modifica il Foro di competenza;
- che il Consiglio di Amministrazione dell'Università nella seduta del 22.12.21 con nota prot. n. 905089/21 modifica il Foro di competenza;
- che il Consiglio della Scuola di specializzazione in Oftalmologia, con nota del Direttore del 19.05.25 prot. n. 96020 ha approvato la richiesta di svolgimento di attività extra rete formativa dello specializzando, dott. Sorgente Francesco nato in Santa Maria Capua Vetere (CE) il 28.01.1986 presso l'Azienda Ospedaliera "Sant'Anna e San Sebastiano" di Caserta;

- che il Consiglio del Dipartimento di Chirurgia Generale e Specialità medico - chirurgiche con verbale del 21.05.25 prot.n. 102219/25 ha approvato la stipula della suddetta convenzione;
- che il Coordinamento della Scuola di Medicina con verbale del 19.06.25, prot. n. 121809/25, ha espresso in merito parere favorevole;

**TUTTO CIO' PREMESSO
SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE**

ART. 1 - OGGETTO

L'Azienda si impegna ad accogliere presso le proprie strutture, per lo svolgimento di attività formative professionalizzanti e di tirocinio previste dal percorso formativo della Scuola di Specializzazione in Oftalmologia, il Dott. Sorgente Francesco nato in Santa Maria Capua Vetere (CE) il 28.01.1986 codice fiscale SRGFNC86A28I234N, iscritto al III anno della predetta Scuola di specializzazione (a.a. 2024-2025).

ART. 2 - STRUTTURE MESSE A DISPOSIZIONE

Al fine dell'espletamento delle attività formative e assistenziali secondo quanto previsto dal programma formativo individuale di cui al successivo art. 5, l'Azienda si impegna ad accogliere lo specializzando presso la seguente struttura: UOC di Oculistica dell'Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione "Sant'Anna e San Sebastiano" di Caserta, come meglio rappresentata al seguente link www.ospedale.caserta.it

ART. 3 - DURATA DEL PERIODO DI FORMAZIONE

- a) L'attività formativa disciplinata dalla presente convenzione si svolgerà dal 01.11.2025 al 01.10.2026.
- b) Lo specializzando non potrà svolgere attività formative extra *rete formativa* per più di diciotto mesi complessivi nell'arco degli anni di durata della scuola di specializzazione a cui è iscritto.

ART. 4 - MONITORAGGIO E VERIFICA DELL'ATTIVITÀ FORMATIVA

- a) Il Dirigente/responsabile della struttura extra rete formativa è responsabile dell'organizzazione e del controllo del corretto svolgimento dell'attività svolta dallo specializzando presso la struttura stessa, sia delle funzioni tutoriali assegnate al personale sanitario, nel rispetto di quanto previsto dalla presente convenzione e dalla normativa vigente.
- b) L'attività di formazione è seguita e verificata dal dott. Valerio Piccirillo, quale Direttore della U.O.C. di Oculistica dell'Azienda e in possesso dei requisiti curriculari richiesti dalla normativa vigente, designato dal Consiglio/Comitato ordinatore della Scuola quale responsabile delle attività di tirocinio. Al Direttore U.O.C. di Oculistica si riserva la facoltà di incaricare un Tutor in possesso dei relativi requisiti per lo svolgimento dell'attività oggetto del presente accordo.
- c) Allo scopo di mantenere qualitativamente elevata l'attività di formazione degli specializzandi, il Consiglio/Comitato ordinatore della Scuola può individuare ulteriori strumenti per monitorare e verificare periodicamente tale attività.
- d) Se nel corso dello svolgimento del periodo formativo oggetto del presente accordo viene a mutare la persona del Dirigente/responsabile della struttura ospitante, il cui nominativo risulta dagli Allegati all'accordo stesso, tale circostanza non inficia la validità e l'efficacia dell'accordo medesimo, che continua ad esplicare i suoi effetti fino alla naturale scadenza. Tuttavia, il legale rappresentante dell'Azienda/Ente ha l'obbligo di comunicare alla Direzione della Scuola di Specializzazione l'avvenuto cambiamento, affinché i competenti uffici provvedano ai conseguenziali adempimenti procedurali. Unitamente alla predetta comunicazione deve essere trasmessa la dichiarazione, a firma del nuovo dirigente responsabile della struttura, di presa visione ed accettazione di quanto stabilito nel presente accordo, nonché ogni altra dichiarazione che deve essere resa a firma del medesimo dirigente ai sensi della normativa vigente.

ART. 5 - PROGRAMMA FORMATIVO INDIVIDUALE

- a) Nel rispetto delle modalità di alternanza tra attività pratica e teorica previste dal piano formativo della Scuola, lo specializzando svolge le attività indicate nell'allegato programma formativo individuale come deliberato dal Consiglio/Comitato ordinatore della scuola di specializzazione, in conformità all'ordinamento e al regolamento didattico della Scuola stessa.
- b) Il programma formativo individuale è sottoscritto per accettazione dallo specializzando e dal Dirigente/responsabile della struttura sede di svolgimento dell'attività formativa ed è allegato alla presente convenzione.
- c) Il Direttore della struttura e il tutor hanno la responsabilità della certificazione delle attività formative svolte e delle competenze acquisite dallo specializzando nei confronti del Consiglio della Scuola ed ai fini della graduale assunzione di responsabilità. Tale responsabilità deriva dalle competenze acquisite e certificate dal Dirigente/responsabile della struttura e dal tutor nel libretto-diario delle attività formative di cui al successivo art. 6.
- d) Durante il periodo di formazione, il medico specializzando deve essere riconoscibile come tale dai pazienti che ricevono prestazioni diagnostiche o terapeutiche. A tal fine l'Università provvede a dotare lo specializzando di idoneo cartellino di riconoscimento, indossato in maniera visibile, con logo dell'Università, denominazione della Scuola, indicazione dell'anno accademico e del relativo periodo di attività formativa presso la struttura.

ART. 6 - LIBRETTO-DIARIO DI FORMAZIONE

- a) Il monitoraggio e la descrizione delle attività formative svolte dallo specializzando, con particolare riguardo alle attività professionalizzanti, devono essere documentati dal libretto-diario individuale delle attività formative predisposto in conformità a quanto previsto dall'Allegato 3 del D.I. n. 402/2017.
- b) Nel Libretto diario di formazione vengono annotate e certificate con sottoscrizione del tutor e del Dirigente/responsabile della struttura presso cui si svolge il periodo di formazione, le attività svolte dallo specializzando, nonché il giudizio sull'acquisizione delle competenze, capacità e attitudini dello specializzando stesso.

ART. 7 - ACCERTAMENTO DELLA FREQUENZA

- a) L'accertamento della regolare frequenza dello specializzando è affidato al Dirigente/responsabile della struttura presso cui si svolge il periodo di formazione, il quale provvede a comunicare al Direttore della Scuola di riferimento l'avvenuta frequenza nei tempi e nei modi stabiliti dal Consiglio della Scuola di specializzazione. Eventuali irregolarità nella frequenza da parte dello specializzando devono essere tempestivamente comunicate al Direttore/Coordinatore della Scuola.
- b) L'Azienda provvede a dotare lo specializzando di appropriato badge elettronico per la statuizione/gestione delle presenze.

ART. 8 - COPERTURA ASSICURATIVA

Le parti convengono che la copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi, la colpa grave e gli infortuni connessi all'attività assistenziale, svolta dallo specializzando in formazione presso le strutture del soggetto ospitante è a carico dello Specializzando.

ART. 9 - SERVIZI

L'Azienda garantisce, per il periodo di svolgimento dell'attività extra rete formativa oggetto del presente accordo, la possibilità per lo specializzando di accedere al servizio mensa attraverso i costi e le medesime modalità riservate ai dipendenti.

ART. 10 - SORVEGLIANZA SANITARIA

- a) Le parti concordano che gli obblighi previsti dalle vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro gravino sul soggetto ospitante che assicura la sorveglianza sanitaria allo specializzando durante lo svolgimento delle attività formative presso le proprie strutture.

- b) L'Azienda si impegna affinché allo specializzando vengano fornite dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui è destinato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività, anche sulla base del documento di sicurezza elaborato dal datore di lavoro della struttura ospitante e custodito presso quest'ultima ovvero presso l'unità operativa, in base al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
- c) Per le attività di cui alla presente convenzione, il preposto, il dirigente e il datore di lavoro, nonché le altre figure previste espressamente dall'art. 2 del D.Lgs. 81/2008, sono quelle dell'Azienda e vanno comunicate allo specializzando prima dell'inizio delle attività stesse.

ART. 11 - OBBLIGHI E DIRITTI DELLO SPECIALIZZANDO

- a) Durante lo svolgimento delle attività extra rete formativa oggetto della presente convenzione, lo specializzando è tenuto a svolgere le attività professionalizzanti e di tirocinio, nei modi tempi e luoghi indicati negli artt. 2, 3 e 5 e nel piano formativo individuale riportato in allegato.
- b) Lo specializzando è tenuto ad osservare le norme in materia di prevenzione e protezione dettate dal soggetto ospitante e a rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.
- c) L'Università continua a corrispondere gli emolumenti contrattuali spettanti allo specializzando per il predetto periodo, salvo provvedimento di sospensione.

ART. 12 - FORO DI COMPETENZA

Per qualsiasi controversia che possa insorgere tra il soggetto ospitante e l'Università di Catania in merito all'esistenza, alla validità, all'efficacia, all'interpretazione ed esecuzione del presente accordo sarà esclusivamente competente il Foro di Santa Maria Capua Vetere (CE), in quanto territorialmente competente nel luogo ove viene svolta la formazione, previo esperimento di un tentativo di accordo bonario fra le Parti.

ART. 13 - IMPOSTA DI BOLLO

Agli effetti fiscali, le parti dichiarano che trattasi di atto soggetto a registrazione solo in caso d'uso in base alla Tariffa parte II - Art. 4 allegata al DPR 26.4.1986 n.131 e successive modifiche, a cura e spese della parte richiedente. L'imposta di bollo è dovuta ai sensi dell'art. 2 della tariffa allegata al DPR 642/1972, nella misura vigente al momento della stipula e verrà assolto in modo virtuale.

ART. 14 - FIRMA DIGITALE

La presente convenzione viene sottoscritta con firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis, della Legge n. 241/90 e s.m.i. e secondo le modalità previste dal D.lgs n. 82/2005 e s.m.i. "Codice dell'Amministrazione Digitale".

ART. 15 - NORMA FINALE

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si applicano le disposizioni normative vigenti in materia di formazione specialistica.

IL RETTORE

Prof. Enrico Foti

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'AZIENDA/ENTE

Il Direttore Generale
dott. Gennaro Volpe

Il Responsabile del Procedimento



UNIVERSITÀ
degli STUDI
di CATANIA

PROGETTO FORMATIVO INDIVIDUALE

Da effettuarsi presso AZIENDA OSPEDALIERA A RILIEVO NAZIONALE S. ANNA E S. SEBASTIANO DI CASERTA

Nominativo dello specializzando/tirocinante **FRANCESCO SORGENTE**
 Nato a **SANTA MARIA CAPUA VETERE (CE)** il **28/01/1986**
 Residente in **SANTA MARIA CAPUA VETERE (CE)** Prov. CE Via **G CUSMANO** n **30**
 Cap **81055**
 Codice Fiscale **SRGFNC86A28I234N**
 Telefono **3349549394** e-mail (in stampatello): **francescosrg86@gmail.com**

Attuale condizione:

Laurea in **MEDICINA E CHIRURGIA** iscritto al **TERZO** Anno di corso della Scuola di Specializzazione in **OFTALMOLOGIA**

Area medica ☐ Area non medica ☐ presso l'Università degli Studi di Catania

Soggetto ospitante **AZIENDA OSPEDALIERA A RILIEVO NAZIONALE S. ANNA E S. SEBASTIANO DI CASERTA**

Indirizzo **VIA F. PALASCIANO CASERTA** - Tel.....

Pec:

Ufficio/ per le convenzioni extrarete-contatto Sig.....

Email(stampatello)

Sede/i del tirocinio **OSPEDALE DI CASERTA AORN S. ANNA E S. SEBASTIANO, UOC DI OCULISTICA**

Orario di svolgimento del tirocinio dalle ore 8 alle ore 20

Ore settimanali previste **36** (max 38 ore)

Tempi di accessi ai locali aziendali (indicare i giorni) **TUTTI I GIORNI** Periodo di tirocinio n. mesi11.....

dal 1 Novembre 2025 al 1 Ottobre 2026

Tutor universitario **Prof. ANTONIO LONGO**

Tutor aziendale (nome, cognome, qualifica)

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

Medico competente

Polizze assicurative

Tipologia di Responsabilità:

polizza n. con scadenza

P.A.T. INAIL n.

Altre polizze:.....

Obiettivi formativi e modalità di svolgimento del tirocinio

- Conoscenze, abilità e competenze che ci si prefigge di acquisire (a cura della scuola di specializzazione): **DIAGNOSI E TRATTAMENTO DELLE PATOLOGIE DEL SEGMENTO ANTERIORE.**
- Piano delle attività formative del periodo di formazione (a cura della scuola di specializzazione): **PARTECIPAZIONE ALLA VALUTAZIONE PRE-OPERATORIA, SELEZIONE DEI PAZIENTI, ALLA PIANIFICAZIONE ED ESECUZIONE DEL TRATTAMENTO CHIRURGICO, CONTROLLI POST-OPERATORI, E ATTIVITÀ AMBULATORIALE**
- Sede e denominazione della Unità organizzativa o struttura assimilata (a cura della struttura ospitante): **AZIENDA OSPEDALIERA A RILIEVO NAZIONALE S ANNA E S SEBASTIANO DI CASERTA, UOC DI OCULISTICA.**
- Modalità di supervisione e valutazione delle attività formative (a cura della struttura ospitante): **IL TUTOR DELLA STRUTTURA OSPITANTE SUPERVISIONERÀ LA FREQUENZA AL REPARTO E L'ACQUISIZIONE DELLE ABILITÀ E COMPETENZE PREFISSATE NELLE ATTIVITÀ PREVISTE DAL PIANO FORMATIVO**

Obblighi del tirocinante:

- Seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo od altre evenienze;
- rispettare gli obblighi di riservatezza circa processi produttivi, prodotti od altre notizie relative all'azienda di cui venga a conoscenza, sia durante che dopo lo svolgimento del tirocinio;
- rispettare i regolamenti aziendali e le norme in materia di igiene e sicurezza
- prendere atto che la frequenza non costituisce rapporto di lavoro;
- al termine del periodo di frequenza presso la struttura esterna, il medico in formazione specialistica dovrà consegnare al Consiglio della scuola, per la valutazione di merito, una relazione sull'attività svolta e un'attestazione sulla frequenza prestata.

Consenso al trattamento dei dati del tirocinante da parte del soggetto ospitante, in applicazione del Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali UE 679/2016

Barrare il consenso ☐

data

29/04/2015

Firma per presa visione e accettazione del tirocinante specializzando

Firma tutor universitario(UNICT)

Firma tutor aziendale(SOGETTO OSPITANTE)

Firma Direttore della Scuola

Firma e timbro del Soggetto Ospitante (Direttore Generale/Legale Rappresentante)

Ac.adi@unict.it

pec: protocollo@pec.unict.it